

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'UTILIZZO DI RISORSE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE AI FINI WELFARE – ANNO 2026

**ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'UTILIZZO DI RISORSE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AI
FINI WELFARE – ANNO 2026**

In data 18/06/2026 alle ore 13.30, in collegamento da remoto tramite piattaforma digitale Teams ha avuto luogo l'incontro tra:

- **Milano Ristorazione S.p.A.** (di seguito anche solo “la Società”), rappresentata da

Il Presidente – [...omissis]

[...omissis]– Responsabile Risorse Umane

[...omissis]– Direttore Gestione Operativa

- **le OO.SS. territoriali CCNL Funzioni Locali:** (P: Presente o Collegato da remoto/ A: Assente)

OO.SS. Territoriale UIL FP [...omissis]	P [C]	A []
---	---------	-------

OO.SS. Territoriale CISL FP [...omissis]	P [C]	A []
--	---------	-------

OO.SS. Territoriale CSA [...omissis]	P [C]	A []
--------------------------------------	---------	-------

- **le RSU CCNL Funzioni Locali:**

[...omissis]	P [C]	A []
--------------	---------	-------

[...omissis]	P []	A [X]
--------------	-------	---------

[...omissis]	P []	A [X]
--------------	-------	---------

[...omissis]	P [C]	A []
--------------	---------	-------

[...omissis]	P []	A [X]
--------------	-------	---------

[...omissis]	P []	A [X]
--------------	-------	---------

[...omissis]	P []	A [X]
--------------	-------	---------

[...omissis]	P []	A [X]
--------------	-------	---------

[...omissis]	P []	A [X]
--------------	-------	---------

[...omissis]	P []	A [X]
--------------	-------	---------

[...omissis]	P [C]	A []
--------------	---------	-------

[...omissis]	P [C]	A []
--------------	---------	-------

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'UTILIZZO DI RISORSE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE AI FINI WELFARE – ANNO 2026

[...omissis]	P []	A[X]
[...omissis]	P [C]	A[]
[...omissis]	P [C]	A[]

di seguito, congiuntamente denominate "le Parti"

PREMESSO CHE

- Le Parti, nel corso degli anni, hanno sviluppato un costante e proficuo percorso di confronto su tematiche rilevanti per la gestione del personale, con particolare riferimento agli inquadramenti, ai processi di consolidamento e, più in generale, all'organizzazione del lavoro, orientata alla valorizzazione complessiva delle professionalità e delle competenze presenti all'interno del perimetro aziendale;
- le Parti, nell'ambito del sistema di relazioni industriali, hanno sviluppato nel tempo un confronto costante sulle tematiche organizzative e sulle iniziative a sostegno dei lavoratori;
- è interesse condiviso promuovere strumenti idonei a migliorare il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie, anche attraverso misure di welfare aziendale coerenti con la normativa vigente;
- il CCNL Funzioni Locali prevede la possibilità di destinare una quota delle risorse alla realizzazione di benefici assistenziali e sociali a favore dei dipendenti;
- l'articolazione del trattamento accessorio avviene attraverso il Fondo per le Risorse Decentrate, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari;
- Il 23/03/2026 il Consiglio di Amministrazione della Società, ha deliberato la costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate 2026, costituito ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, come integrato dalle disposizioni del CCNL 23.02.2026.
- Con il medesimo provvedimento, il Consiglio di Amministrazione ha disposto l'integrazione del Fondo mediante uno stanziamento aggiuntivo a carattere eccezionale e non consolidato destinato esclusivamente al finanziamento di interventi di welfare aziendale per l'anno 2026.
- Tale incremento, qualificato espressamente come una tantum e privo di effetti di consolidamento sulle annualità successive, è finalizzato alla realizzazione di specifici piani di welfare a favore del personale, secondo i criteri e le modalità definite nel presente accordo.
- nell'ambito di tale confronto è emersa la volontà condivisa di destinare parte delle risorse disponibili a interventi di welfare aziendale, in coerenza con la normativa fiscale vigente;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'UTILIZZO DI RISORSE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AI FINI WELFARE – ANNO 2026

Il presente accordo disciplina la destinazione di una quota del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2026 alla realizzazione di misure di welfare aziendale a favore del personale dipendente.

L'intervento è finalizzato al sostegno del benessere individuale e familiare dei lavoratori, in coerenza con le finalità sociali previste dalla normativa vigente.

Art. 3 – Natura dell'intervento e risorse finanziarie

Le Parti convengono che la misura di welfare oggetto del presente accordo ha carattere straordinario e sperimentale, limitatamente all'anno 2026.

Le misure di welfare sono finanziate mediante utilizzo di una quota delle risorse del Fondo Risorse Decentrate – anno 2026, nel rispetto dei vincoli di legge e contrattuali.

La quantificazione complessiva delle risorse destinate alle misure di welfare per l'anno 2026 è pari a euro 275.900.

Di tale importo complessivo, euro **197.473** sono costituiti da risorse una tantum, e destinate esclusivamente al finanziamento di progetti di welfare aziendale per l'anno 2026. Tali risorse hanno carattere straordinario, non strutturale e non consolidabile, non determinano automatismi né effetti di trascinamento sugli esercizi successivi e non costituiscono consolidamento del trattamento economico accessorio. Qualora non utilizzate nell'anno di riferimento, le somme residue non confluiscono nell'esercizio successivo e generano economie di bilancio.

La restante quota, pari a euro **78.427**, è costituita da risorse variabili del Fondo Risorse Decentrate destinate alla contrattazione di secondo livello, che le Parti stabiliscono di destinare, per l'anno 2026, al welfare aziendale.

Le Parti danno atto che l'utilizzo delle predette risorse è compatibile con gli equilibri di bilancio, non determina incremento strutturale della spesa del personale e avviene nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 – Destinatari

1. Il beneficio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti cui sia applicato il CCNL Funzioni Locali in forza alla data del **01/06/2026**.
2. Il credito potrà essere utilizzato, ove previsto dalla normativa fiscale e dalle regole della piattaforma, anche per i familiari dei lavoratori nei casi consentiti.

Art. 5 – Importo e criteri di attribuzione

1. A ciascun lavoratore è riconosciuto un importo di welfare pari a: 620 € pro capite.
2. L'importo è uguale per tutti i lavoratori e **non è riproporzionato in base alla percentuale di part-time** del singolo lavoratore, al fine di sostenere i profili orari più contenuti.
3. Il valore welfare è omnicomprensivo, non monetizzabile e non concorre alla base di calcolo del TFR né di altri istituti contrattuali.

Art. 6 – Modalità di erogazione e fruizione

**ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'UTILIZZO DI RISORSE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE AI FINI WELFARE – ANNO 2026**

1. L'importo sarà reso disponibile nel conto welfare individuale di ciascun lavoratore tramite piattaforma digitale dedicata Timeswapp entro il mese di giugno.
2. Il credito potrà essere utilizzato per l'acquisto o la fruizione di beni e servizi rientranti nelle categorie di welfare aziendale previste dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo: buoni acquisto e beni di uso primario, trasporti, educazione e formazione, salute, assistenza alla persona e alla famiglia, attività ricreative e culturali).
3. L'erogazione potrà avvenire tramite voucher/documenti di legittimazione nominativi, pagamento diretto al fornitore e/o rimborso, nei casi consentiti.

Art. 7 – Termine di utilizzo

1. Il credito welfare dovrà essere utilizzato **entro e non oltre il 30 novembre 2026**.
2. La Società effettuerà un promemoria ai lavoratori che non abbiano ancora utilizzato integralmente il credito, indicativamente un mese prima della scadenza.

Art. 8 – Divieto di monetizzazione, decadenza e residui, cessazione del rapporto

1. Il credito welfare attribuito al singolo lavoratore, ove non utilizzato entro i termini e secondo le modalità previste dal presente accordo, per qualsiasi ragione, non è monetizzabile né dà luogo ad alcun diritto individuale alla corresponsione di somme sostitutive.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della fruizione dell'intero credito, il residuo si intenderà definitivamente decaduto senza diritto ad alcun controvalore economico.
3. Le Parti convengono che l'eventuale credito residuo, ove tecnicamente possibile e nel rispetto della normativa vigente, sarà destinato alla previdenza complementare a favore del lavoratore, secondo le modalità operative definite dalla Società e dalla piattaforma di gestione.
4. Per i lavoratori non iscritti alla previdenza complementare alla data del 30 novembre 2026, nonché in assenza delle condizioni tecniche o normative per il versamento, il credito residuo si intenderà definitivamente decaduto, senza diritto ad alcun controvalore economico.
5. Le eventuali somme non utilizzate saranno gestite secondo la relativa fonte di finanziamento: quanto riferibile alle risorse una tantum aziendali costituirà economia di bilancio; quanto riferibile alla quota di euro 78.427, costituita da risorse variabili del Fondo Risorse Decentrate, potrà essere riacquisito nell'ambito del medesimo Fondo, secondo la disciplina contrattuale vigente e le regole contabili applicabili.

Art. 9 – Rinvio e modalità operative

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia alla normativa fiscale vigente in materia di welfare aziendale e alle regole operative della piattaforma utilizzata.

Art. 10 – Clausola finale – efficacia sostitutiva

Il presente accordo, dalla data della sua sottoscrizione, annulla e sostituisce integralmente ogni precedente intesa, accordo o pattuizione, comunque denominati, aventi pari oggetto e riferiti alla medesima materia, restando esclusa qualsiasi ultrattività o effetto residuale degli stessi, salvo quanto espressamente previsto nel presente testo.

**ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'UTILIZZO DI RISORSE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE AI FINI WELFARE – ANNO 2026**

L'accordo esaurisce la disciplina dell'intervento welfare per l'anno 2026 e non comporta obblighi di rinnovo o prosecuzione per gli anni successivi.

Nota a margine delle OO.SS.

Le OO.SS., ferma restando la sottoscrizione del presente accordo, chiedono che, in sede di verifica di fine anno e compatibilmente con gli equilibri economico-finanziari e con i vincoli di bilancio della Società, venga rivalutata la possibilità di procedere all'eventuale incremento delle risorse variabili del Fondo Risorse Decentrate 2026, anche mediante l'attivazione dell'incremento previsto dall'art. 58, comma 2, del CCNL Funzioni Locali 23.02.2026, fino allo 0,22% del monte salari 2021, al fine di integrare le risorse destinate alla remunerazione del Premio di risultato, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente e delle procedure di costituzione e certificazione del Fondo.

Il presente verbale viene letto ai partecipanti in videoconferenza e viene approvato dalle Parti nella sua interezza.

Milano, 18 giugno 2026

Per Milano Ristorazione S.p.A.

[...omissis] _____

[...omissis] _____

[...omissis] _____

Per le OO.SS.

OO.SS. Territoriale CISL FP _____

OO.SS. Territoriale UIL FP _____

OO.SS. Territoriale CSA _____

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'UTILIZZO DI RISORSE DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE AI FINI WELFARE – ANNO 2026

La RSU, nella totalità dei componenti collegati in data odierna e, comunque, acquisito preventivo voto favorevole della maggioranza dell'intero organismo, approva e sottoscrive il presente accordo, delegando la Coordinatrice "omissis" alla firma dello stesso in nome e per conto dei componenti RSU favorevoli.

RSU CCNL FLL - La Coordinatrice – [...omissis] _____